

**Comune di Campi Bisenzio**

**- Città Metropolitana di Firenze -**

**Reg. n.**

**Convenzione per la concessione di locali scolastici in uso temporaneo e precario ai fini di attività didattiche a supporto linguistico e culturale.**

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ( ) del mese di marzo a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio di mail, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione:

- della determinazione dirigenziale n. del
- della delibera del Consiglio di Istituto "Rita Levi Montalvini" n. 78 del giorno 8 settembre 2020;

Tra

il **Comune di Campi Bisenzio** rappresentato dalla dott.ssa Gloria Giuntini nata a Firenze il 5 aprile 1961 CF GNTGLR61D45D612D Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, codice fiscale 80016750483, domiciliata per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021, (di seguito Comune)

e

**l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini** di Campi Bisenzio (FI) rappresentato dal Prof. Francesco Giari nato a Firenze il 27 febbraio 1974 residente in Via A. Gramsci 292 a Sesto Fiorentino in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio, in applicazione del D.L. n. 59/98, del D.P.R. 275/99 e del D.M.

129/2018, che regolano l'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche

### **Premesse**

-Visto l'art. 96 D. Lgs. 297/94 - "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";

-Visto il D.M. 129/2018, in particolare l'art. 38 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";

-richiamate tutte le misure, anche di futura emanazione, finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, come previste dalla normativa statale, regionale nonché quanto indicato in merito all'uso delle scuole per le attività didattiche e formative;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il Comune e l'Istituto Comprensivo scolastico "Rita Levi Montalcini" convengono che può essere concesso l'utilizzo alle associazioni individuate dal Comune, in via temporanea e precaria, di aule poste al piano terreno della scuola secondaria di primo grado "Felice Matteucci".

#### **Art. 2 Riserva d'uso**

L'utilizzo dei locali posti nei suddetti edifici scolastici è riservato in via prioritaria all'Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali. L'istituzione scolastica ha diritto, in ogni momento, all'uso dei locali per le proprie attività.

#### **Art. 3 Oneri**

L'utilizzo delle aule, degli arredi e delle attrezzature posti negli edifici scolastici può essere concesso in uso gratuito o a pagamento dal Comune proprietario che definisce la tipologia e determina, altresì, le relative

tariffe in conformità ai propri atti che ne hanno fissato il valore.

#### **Art. 4 Procedura**

I soggetti individuati dal Comune verranno autorizzati ad utilizzare i locali di cui al precedente articolo con appositi atti di cui sarà data successiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

I soggetti autorizzati potranno usufruire delle aule poste negli edifici scolastici suddetti specificando e dettagliando:

- i giorni e le fasce orarie di utilizzo;
- il periodo di utilizzo;
- l'assunzione degli oneri di pulizia, igienizzazione, sanificazione e vigilanza;
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento.

#### **Art. 5 Autorizzazione**

Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con l'attività scolastica e la rispondenza ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune a concedere in uso temporaneo e precario i locali scolastici di cui all'art. 1 a mezzo di successivo accordo formale tra il Comune stesso e le associazioni. Tale accordo individua compiti e responsabilità in merito alla complessiva gestione, alla pulizia, igienizzazione e sanificazione da effettuarsi sia secondo le regole generali sia secondo quelle particolari inerenti i protocolli anticontagio Covid- 19 per tutto il permanere dello stato di emergenza stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali.

I concessionari individuati dal Comune si impegnano ad applicare tutte le misure contemplate nel Piano Scuola delle istituzioni scolastiche, nonché

quelle previste dal DVR d'Istituto, per la difesa della salute degli utenti ed il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

#### **Art. 6 Responsabilità del terzo concessionario**

Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari individuati dal Comune.

Il Comune quantificherà l'entità dei danni e provvederà al recupero delle spese derivanti. Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone e/o a cose che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali.

Restano, pertanto, a carico dei concessionari risarcimenti e spese conseguenti a detti danni.

#### **Art. 7 Utilizzo attrezzature**

Nel caso in cui i soggetti richiedenti l'uso delle aule, per le attività da svolgere, necessitassero di attrezzature di proprietà delle istituzioni scolastiche devono presentare apposita preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, che provvederà direttamente alla concessione, anche a seguito di propria valutazione discrezionale, in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto fissando altresì i corrispettivi costi di utilizzo.

#### **Art. 8 Inadempienze**

L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza e sanificazione dei locali, a qualunque titolo incaricato dal terzo concessionario, comporterà la revoca della concessione.

Il Dirigente Scolastico comunica al Comune l'inadempienza.

Il Comune convoca i concessionari e, in caso di insanabilità dell'inadempienza, revoca la concessione.

#### **Art. 9 Sicurezza, salute e protocollo anticontagio**

Il terzo concessionario, come individuato dal Comune, si impegna a porre in essere ed a far rispettare tutte le misure di sicurezza e di tutela della salute, ivi comprese le misure per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, per tutta la durata delle stesse, con riferimento alla normativa statale, regionale, esonerando l'istituzione scolastica da ogni responsabilità in merito.

In particolare, i concessionari appronteranno un registro degli interventi di pulizia e sanificazione che deve essere accessibile in ogni momento dal personale dell'istituzione scolastica e che rende conto dell'opera di igienizzazione e sanificazione dopo ogni utilizzo.

#### **Art. 10 Protezione e riservatezza dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email [privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it) e [rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it)

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale,  
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

#### **Art. 11 Durata**

La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

Ne potrà essere previsto il rinnovo per un uguale periodo.

Le spese di registrazione, ove presenti in base alle norme vigenti, sono a carico del Comune.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio

La dirigente del Settore 2

Per l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini

Il Dirigente Scolastico

